

Allegato alla delibera G.C. n. 76 del 19/06/2008
Approvazione limiti, criteri e modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazioni di studio, di ricerca e di consulenza a
soggetti estranei all'amministrazione.

Regolamentazione relativa all'affidamento di
incarichi di collaborazioni di studio, di ricerca
e di consulenza a soggetti estranei
all'amministrazione.

Articolo 1. Oggetto

1. In recepimento ed attuazione di quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 7, commi 6 e 6ter del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il conferimento di incarichi di studio, consulenza e ricerca nonché di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa avviene nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione:
 - o i contratti disciplinati dal d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - o gli incarichi conferiti ai sensi della normativa sui lavori pubblici;
 - o Gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del c.c.

Articolo 2. Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'ordinamento del comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il dirigente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del suo servizio e deve avere acquisito l'attestazione della inesistenza all'interno dell'ente di idonea figura professionale rilasciata dal servizio organizzazione gestione risorse umane, unità organizzazione e valutazione. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, sono vietati incarichi a tempo indeterminato. Il requisito relativo alla temporaneità si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di diciotto mesi. Il requisito dell'alta qualificazione si intende soddisfatto per attività per le quali sono istituiti ordini, collegi, albi o altri enti simili ovvero se la natura della prestazione è rivolta alla soluzione di problemi complessi che presentano diversità di soluzioni possibili;
 - d) sono preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico che devono essere previsti nello schema di contratto;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai dirigenti;
2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante apposito contratto, il cui schema va approvato, preliminarmente alla sua sottoscrizione, con apposita determinazione ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000
3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, sono:
 - a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
 - d) società di persone esercenti l'attività professionale in via abituale.
4. Copia di tutti i provvedimenti di conferimento di incarico dovranno a cura dei dirigenti essere trasmessi al servizio bilancio che ne curerà l'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti alle scadenze stabilite.
5. la mancata trasmissione dei provvedimenti di incarico, di cui al precedente comma, sarà direttamente imputata alla responsabilità dei dirigenti;

Articolo 4. Limite annuo della spesa di incarichi e consulenza

1. La Giunta, in attuazione delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale, stabilisce annualmente con apposito provvedimento, il tetto massimo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, ai soggetti di cui al precedente articolo.
2. La deliberazione di cui al primo comma dovrà essere inviata alla sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione a cura del dirigente servizio organizzazione gestione risorse umane.

Articolo 5. Procedure per il conferimento e pubblicità degli incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento si procede nel seguente modo:
 - a) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia superiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, sono soggetti integralmente alla disciplina di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore alla soglia di applicabilità della normativa europea ma superiore ad € 20.000,00, sono affidati mediante procedura comparativa, previa consultazione di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dal Comune;
 - c) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore ad € 20.000,00, possono essere affidati direttamente da parte del competente dirigente con atto motivato.
2. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:
 - a) preliminare al conferimento: oltre alle forme di pubblicità già obbligatorie per legge e fatta eccezione per la possibilità di affidamento diretto, l'intenzione di conferire un incarico va sempre resa nota mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e sul sito internet del comune per almeno 5 giorni consecutivi. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'incarico che si intende conferire, i requisiti che devono essere posseduti, la documentazione da produrre ed il termine per la presentazione della documentazione;
3. L'Ufficio competente all' uopo predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

6. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

7. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

- a) contestuale al conferimento: i provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare convenuto, vanno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del comune in un'apposita sezione;
- b) successivamente al conferimento: gli elenchi degli incarichi conferiti vanno pubblicati sul sito internet del comune in un'apposita sezione ed aggiornati.

Tutti i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi dovranno a cura dei dirigenti essere trasmessi al servizio informatico che ne curerà la pubblicazione nell'apposita sezione del sito del Comune di Carpineto Romano.

La mancata pubblicazione dei provvedimenti, di cui al precedente comma, comporta la nullità dell'incarico e la responsabilità patrimoniale a carico del soggetto inadempiente.

Il provvedimento di liquidazione del compenso, derivante dall'assolvimento dell'incarico, di cui alla presente regolamentazione, dovrà contenere la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del conferimento dell'incarico medesimo.

Articolo 6 . Durata del contratto e determinazione del compenso.

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
4. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
6. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
7. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 7 Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

Art. 8 Responsabilità

L'affidamento di incarichi o consulenze in violazione delle disposizione di cui alla presente regolamentazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.